

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 221

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 6 settembre 2023

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1*(Finalità generali)*

1. La Regione riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi e barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, nonché il benessere lavorativo, rafforzando l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli della stratificazione organizzativa seguendo il principio del rispetto di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro, in accordo della normativa europea riguardante il miglioramento della vita lavorativa, oltre che della tutela e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e in accordo ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, e di conseguenza individua l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'essere umano, sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto ad ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso, operando per il riguardo del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone, anche promuovendo strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori.

3. In attuazione dei principi di cui a questo articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, questa legge istituisce e disciplina l'attività dell'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

Art. 2*(Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro)*

1. È istituito, presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, l'Osservatorio re-

gionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, con funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate.

2. L'Osservatorio opera in rete con gli altri osservatori regionali e, in particolare, con l'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Marche.

3. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro cento giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge ed è composto, previa intesa:

- a) da tre esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- b) dall'assessore competente in materia di lavoro o suo delegato;
- c) dal dirigente generale del competente dipartimento regionale;
- d) da un rappresentante ciascuno delle confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale;
- e) da un rappresentante dell'INAIL;
- f) da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
- g) da un rappresentante dell'INPS;
- h) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, indicato unitariamente dai cinque ordini provinciali delle Marche;
- i) da un rappresentante dell'associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, indicato unitariamente dalle cinque sedi territoriali presenti nelle Marche.

4. Le funzioni di presidente dell'Osservatorio sono assegnate, con decreto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ad uno dei componenti dell'organismo.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati all'inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.

6. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno tre volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata dal presidente dell'organismo, dall'assessore regionale e dalla metà più uno dei componenti.

7. L'Osservatorio si riunisce anche in modalità telematica. Ai membri non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per l'espletamento delle funzioni svolte.

8. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 3

(Compito dell'Osservatorio)

- 1.** L'Osservatorio persegue le finalità di:

- a) identificare, supportare e diffondere nel modo migliore la cultura e la pratica della salute e della sicurezza sul lavoro a prescindere da ogni ambiente;
 - b) promuovere e favorire il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione assistenza, controllo, prevenzione, e vigilanza in materia utilizzando altresì il supporto degli organismi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - c) prevenire i rischi di infortunio e malattie professionali sul lavoro, siano essi di tipo fisico o psichico, attraverso il consolidamento dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);
 - d) promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato;
 - e) contrastare in toto la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere.
- 2.** L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a) monitoraggio e consultazione sulle discriminazioni sui luoghi di lavoro e sui casi di mobbing;
 - b) presa in carico ed esamina;
 - c) ricezione dei dati per redigere il rapporto annuale di cui all'articolo 4;
 - d) avanza proposte atte a risolvere problemi inerenti all'articolo 4;
 - e) propone azioni coordinate per i necessari interventi indicati nel rapporto e interventi normativi per migliorare la situazione lavorativa nelle Marche;
 - f) monitora l'attuazione di questa legge e propone eventuali correttivi.

Art. 4

(Rapporto annuale)

- 1.** L'Osservatorio di cui a questa legge entro il 30 giugno di ogni anno trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, un rapporto annuale concernente in particolare i seguenti aspetti:
- a) i casi di incidenti sui luoghi di lavoro;
 - b) i casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro;
 - c) le cause di infortunio e malattie professionali con l'evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori;
 - d) i rischi particolari, ad esempio, dei lavori maggiormente esposti ad impieghi pericolosi delle

sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull'impiego delle tecnologie;

- e) proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2. L'Osservatorio si avvale:

- a) delle informazioni e del supporto della direzione regionale INAIL;
- b) dei dati statistici forniti dal settore Ufficio statistico responsabile della rete statistica interdepartimentale della Regione Marche e del supporto dei dati della direzione regionale Vigili del Fuoco;
- c) dei report e del supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Marche;
- d) della eventuale attività di analisi e raccolta dati, di indirizzo, soluzioni operative e tecniche nonché della raccolta degli accordi aziendali e territoriali rilevanti effettuate dall'Organismo di monitoraggio;
- e) dei dati e delle analisi di competenza dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il rapporto di cui a questo articolo è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.